



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 12 marzo 2021
(OR. en)

2020/0378 (COD)

PE-CONS 3/21

AGRILEG 11
FORETS 2
SEMENCES 6
CODEC 112

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito
----------	--

DECISIONE (UE) 2021/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio
per quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali
di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 27 gennaio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 1999/105/CE del Consiglio¹ si applica alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale direttiva riguarda i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali in tutta l'Unione o in parte di essa.
- (2) La decisione 2008/971/CE del Consiglio² stabilisce le norme per l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.
- (3) Il Regno Unito ha recepito e attuato in modo efficace la direttiva 1999/105/CE, nonché gli atti di esecuzione adottati a norma della stessa direttiva.
- (4) Il diritto dell'Unione, comprese la direttiva 1999/105/CE e la decisione 2008/971/CE, si applicava al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020 conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica³ ("accordo di recesso"), in particolare all'articolo 126 e all'articolo 127, paragrafo 1.

¹ Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).

² Decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 83).

³ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

- (5) In considerazione della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in tale paese siano riconosciuti equivalenti ai materiali dello stesso tipo prodotti nell'Unione conformemente al diritto dell'Unione applicabile.
- (6) Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione di recepimento della direttiva 1999/105/CE non cambierà e continuerebbe ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (7) La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito. Essa ha concluso che i materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito, in particolare i materiali rientranti nelle categorie "identificati alla fonte", "selezionati" e "qualificati", sono equivalenti ai materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell'Unione e sono conformi alla direttiva 1999/105/CE e all'allegato II della decisione 2008/971/CE, poiché il diritto del Regno Unito offre le stesse garanzie del diritto dell'Unione quanto alle modalità di ammissione dei materiali di base e alle disposizioni adottate per la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.
- (8) È pertanto opportuno riconoscere l'equivalenza di tali materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito con i corrispondenti materiali prodotti nell'Unione.

- (9) Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato I della decisione 2008/971/CE, fatta salva l'applicazione del diritto dell'Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE.
- (11) Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso è terminato il 31 dicembre 2020, e al fine di assicurare la continuità, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi, con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifiche della decisione 2008/971/CE

L'allegato I della decisione 2008/971/CE è così modificato:

- 1) nella tabella, tra le righe "CH" e "NO" è inserita la riga seguente:

"GB**	Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) Eastbrook Shaftesbury Road Cambridge CB2 8DU
-------	--

(**) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di detto protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";

- 2) alla nota (*), tra "CH – Svizzera" e "NO – Norvegia" è inserito quanto segue:

"GB – Regno Unito".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
